

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

27 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 27 LUG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AYATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: BONADONNA - DONATO - FEDERICO - META

DELIBERAZIONE N° 6069

OGGETTO: ~~Preso d'atto della risoluzione di diritto della convenzione stipulata in data 26/01/1993 tra Regione Lazio ed E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) ai sensi della D.G.R. 20/10/1992 n° 8821 ed autorizzazione alla promozione di un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per l'accertamento della intervenuta risoluzione ed il recupero delle somme anticipate.~~



OGGETTO: presa d'atto della risoluzione di diritto della convenzione stipulata in data 26/01/1993 tra Regione Lazio ed E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) ai sensi della D.G.R. 20/10/1992 n° 8821 ed autorizzazione alla promozione di un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per l'accertamento della intervenuta risoluzione ed il recupero delle somme anticipate.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

PRESO ATTO del piano triennale regionale 90/92 del F.S.E. approvato con D.G.R. n° 4222 del 23/05/1989 adottata con i poteri del Consiglio Regionale, ratificata con D.C.R. n°1221 del 21/03/1990;

PRESO ATTO del piano annuale delle attività di formazione professionale per l'anno 1991/1992 approvato dalla Giunta Regionale con i poteri del Consiglio con deliberazione n° 7581 del 3/9/1991, ratificata con deliberazione n° 286 del 30/10/1991;

PRESO ATTO della deliberazione n° 1897 del 25/03/1992 relativa ai criteri di valutazione e di selezione delle domande di Enti ed Aziende da ammettere al finanziamento con il F.S.E.;

CONSIDERATO che l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) ha presentato un progetto formativo compatibile ai piani ed ai programmi comunitari con i criteri di cui alla citata deliberazione 1897/92 e compatibile con le risorse finanziarie disponibili;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione 20/10/1992 n° 8821 ha approvato uno schema di convenzione tra Amministrazione Regionale ed E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) riguardante l'istituzione di un corso di formazione professionale per "tappezzeri arredatori", rientranti nell'obiettivo 4 asse 1, con una spesa di L. 161.400.000=, ed ha autorizzato il Presidente della Giunta Regionale alla stipula della convenzione stessa ;

CONSIDERATO in data 26/01/1993 è stata sottoscritta la convenzione di cui alla sopracitata deliberazione 8821/92;

CONSIDERATO che l'articolo 6 della convenzione recita: "L'Ente gestore dichiara di conoscere la normativa che disciplina la gestione amministrativo - contabile e didattica dei corsi di formazione professionale e si impegna a rispettarla e in particolare di aver preso visione della circolare 1/91";

CONSIDERATO che il successivo articolo 7 dispone: "l'Ente gestore deve presentare una situazione amministrativa - contabile entro 60 gg. dalla chiusura delle

attività formative e redigere il rendiconto delle spese sostenute entro 120 giorni dall'erogazione del saldo. La documentazione...";

CONSIDERATO che l'articolo 8 della convenzione indica le modalità per l'erogazione della sovvenzione prevista: "35% entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di concessione (e comunque non prima dell'inizio dell'attività formativa); 35% alla presentazione di una dichiarazione attestante l'avvenuta totale utilizzazione di quanto già corrisposto e contenente l'elencazione delle spese sostenute...; 30% alla presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'impegno occupazionale");

CONSIDERATO che l'articolo 9 prevede al primo comma: "la presente convenzione, che è valida soltanto per la durata dell'attività formativa in parola, sarà risolta in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta Regionale in caso di inadempienza dell'Ente Gestore agli obblighi assunti oppure per gravi irregolarità amministrativo - contabili e didattiche nella gestione delle attività di cui all'art. 1";

CONSIDERATO che con deliberazione 30 ottobre 1990 n. 8341, pubblicata sul Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n. 4 del 9 febbraio 1991, è stata approvata la circolare 1/90: "Interventi corsuali strutturali di I, II e III livello da attuarsi presso i C.F.P. finanziati dalla Regione Lazio, con o senza il concorso del F.S.E. (Fondo sociale europeo) e/o del F.d.R. (Fondo di rotazione). Modalità e procedure per la presentazione delle proposte, per lo svolgimento delle attività formative e per la presentazione del rendiconto";

PRESO ATTO che per quanto concerne la parte relativa alla "rendicontazione", la sopracitata circolare, il 1° comma dispone: Entro sei mesi dal termine degli interventi o dell'esercizio finanziario, i gestori devono rendicontare la spesa sostenuta a carico dei finanziamenti ricevuti"

VISTO il primo comma dell'art. 24 della L.R. 23/92: "In caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni previsti nella convenzione, previa diffida a provvedere entro congruo termine, la convenzione deve essere risolta ed effettuato l'eventuale recupero delle sovvenzioni erogate, fatte salve le spese sostenute e ritenute ammissibili";

VISTO il punto n° 1 dell'art. 28 della L.R. 23/92: "Entro 90 giorni dal termine degli interventi o dell'esercizio finanziario, i soggetti gestori devono presentare il rendiconto di ogni spesa e/o costo sostenuti a carico dei finanziamenti ricevuti, alla Regione, alle province ed alla città metropolitana, in relazione alle rispettive competenze", il successivo punto 2): "Al rendiconto, compilato su appositi modelli, approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le indicazioni relative fornite dal Ministero del lavoro e dalla Comunità Economica Europea, deve essere allegata copia della documentazione..." ed il punto 3) chiarisce: "La documentazione, costituita da titoli originari di costo e/o spesa, quietanzati e regolari ai sensi della vigente normativa fiscale, è conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e messa a disposizione dei funzionari o delle apposite commissioni...";

ATTESO che l'attività formativa prevista dalla D.G.R. 8821/92 è stata realizzata nei mesi gennaio/luglio 1993;

CONSIDERATO che per effetto della richiamata deliberazione 20/10/1992 n° 8821, quale erogazione del primo 35% della sovvenzione, nel febbraio 1993 la competente struttura amministrativa ha trasmesso all'Assessorato Bilancio Tributi Ragioneria Centrale, per gli ulteriori adempimenti, n° 3 ordinativi di pagamento di L. 6.213.900=, L. 24.855.600= e L. 25.420.500=, per complessive L. 56.490.000=;

CONSIDERATO che con nota del 1/07/1993 l'E.N.A.I.P. ha richiesto all'Amministrazione regionale lo svincolo del secondo acconto del 35% delle sovvenzioni previste dalle convenzioni di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale nn° 7855, 8813, 8815, 8817, 8818, 8819 e 8821, tutte del 1992, per la somma complessiva di L. 2.953.558.000=, (L.56.490.000= per quanto concerne la D.G.R. 8821/92);

CONSIDERATO che in relazione alla sopracitata nota dell'E.N.A.I.P. la Regione Lazio, con nota prot. n° 7391 del 4/10/93, ribadito successivamente con note prot. n°2290, 2291, 2292, 2293, 2294 e 2295 del 3/05/1994, ha comunicato all'E.N.A.I.P. l'impossibilità a procedere alla procedura finalizzata a quanto richiesto in quanto le domande di svincolo del II acconto del 35% erano state redatte in difformità dai moduli previsti ed approvati dalla Giunta Regionale con la circolare 1/93 e, pertanto, invitato l'Ente a riproporre la richiesta sottoscrivendo tutte le dichiarazioni contenute nella modulistica fornita dall'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che con nota 8/11/1994, integrata in data 12/12/1994, l'E.N.A.I.P., ha rinnovato la richiesta di erogazione del II 35% con l'utilizzo della nuova modulistica;

PRESO ATTO che nel frattempo erano già ampiamente scaduti i termini contrattualmente sottoscritti e previsti dalla normativa vigente relativi alla presentazione dei rendiconti e che pertanto in relazione a ciò l'E.N.A.I.P. risultava inadempiente;

CONSIDERATO che con nota prot. n°50481 del 13/9/1995 l'Amministratore delegato dell'E.N.A.I.P. ha richiesto una proroga alla verifica dei rendiconti: "...per permetterci di adeguare la rendicontazione alle nuove disposizioni";

CONSIDERATO che con nota prot. n° 917/30/7 del 26/2/1996 il dirigente dell'Ufficio VII del Settore 30 ha invitato alcuni funzionari regionale a verificare i rendiconti dell'E.N.A.I.P. relativi all'attività formativa dell'anno 1992;

CONSIDERATO che in data 27/2/1996, presso la sede dell'E.N.A.I.P., i funzionari regionali all'uopo incaricati, in risposta alla domanda di acquisire la documentazione contabile affinerente la rendicontazione, hanno preso atto della richiesta dell'Ente di poter disporre di un congruo periodo di tempo per il reperimento della documentazione stessa;



CONSIDERATO che in data 28/3/1996, con nota prot. n° 1550 Fasc. 30/7, il dirigente dell'Ufficio VII del Settore 30, al fine di poter organizzare in modo adeguato la verifica contabile relativa alle attività formative del 1992, ha individuato a campione n° 2 corsi dai quali iniziare la revisione dei rendiconti ed invitato l'E.N.A.I.P. a presentarsi presso l'Ufficio scrivente con tutta la relativa documentazione contabile necessaria;

CONSIDERATO che in data 4/4/1996, presso la sede regionale, i medesimi funzionari regionali hanno iniziato la verifica contabile dei corsi individuati nella precedente nota e stabilito di concordare successivamente con l'E.N.A.I.P. tempi e modalità per la prosecuzione della verifica;

PRESO ATTO che successivamente a tale data non è stato, di fatto, possibile procedere alle necessarie verifiche contabili;

CONSIDERATO che la D.G.R. 14/05/1996 n° 3904: "Approvazione della circolare sulle procedure per la presentazione delle proposte per lo svolgimento delle attività e per la presentazione del rendiconto", pur abrogando ogni normativa in contrasto con la circolare stessa, al primo comma, tra le norme generali per la rendicontazione, ha previsto: "Il rendiconto generale delle spese sostenute per la realizzazione delle attività corsuali ammesse al finanziamento del Fondo Sociale Europeo deve pervenire, in unica copia all'amministrazione regionale, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma, entro tre mesi dalla data di conclusione degli esami o prove finali";

CONSIDERATO che con raccomandata prot. n° 4053 del 16/7/1996 l'Ufficio VII del Settore 30 ha trasmesso all'E.N.A.I.P. copia della richiamata D.G.R. 3904/96, con la relativa modulistica, invitando l'Ente a compilarla secondo le istruzioni contenute nella circolare stessa e, unitamente alle fotocopie della documentazione giustificativa delle spese e dei registri contabili in originale, inviarla allo scrivente Ufficio entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento;

CONSIDERATO che con raccomandata prot. n° 4442 del 26/7/1996 il Settore 30 dell'Assessorato Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro ha trasmesso all'E.N.A.I.P. il B.U.R. Lazio, Supplemento Ordinario al n° 19 del 10 luglio 1996, contenente la richiamata D.G.R. 14/05/1996 n° 3904, rappresentando nuovamente la necessità di compilare e trasmettere allo scrivente Settore, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, la modulistica contenuta nella D.G.R. 3904/96 per l'attività formativa (in particolare per quella prevista dalla D.G.R. 8819/92), unitamente alle fotocopie della documentazione giustificativa delle spese e ai registri contabili in originale, (registro presenza allievi, registro cassa generale, registro cronologico fatture, registro materiale consegnato agli allievi, riepilogo presenze allievi, riepilogo presenze docenti);

CONSIDERATO che in data 7/8/1996, con nota prot. n°4477 Fasc. 30/7 trasmessa all'E.N.A.I.P., il dirigente dell'Ufficio VII del Settore 30 ha accolto la richiesta da questa formulata (nota del 23/07/1996, prot. n°443), di dilazione del termine di presentazione del rendiconto al 30 settembre 1996;

PRESO ATTO che anche la scadenza del termine sopraindicato del 30 settembre 1996, è rimasta disattesa circa la presentazione dei rendiconti;

CONSIDERATO che l'Amministratore delegato dell'E.N.A.I.P., in data 3/10/1996, con nota prot. n° 52670, ha incomprensibilmente sollecitato l'Ufficio VII del Settore 30 dell'Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro a verificare i rendiconti delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività formative di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale nn° 8815/8813/8818/8821/8817/8819 dell'anno 1992, lasciando in tal modo supporre l'avvenuto adempimento dell'Ente alle formalità connesse con la rendicontazione;

CONSIDERATO che facendo seguito alla sopracitata nota dell'E.N.A.I.P. prot. n°52670/96, L'Ufficio VII del Settore 30, con nota prot. n. 5856 del 21/10/1996, ricordando il mancato adempimento precedentemente formalizzato (note prot. n° 4053/30/7 del 16/7/ 1996 e prot. n° 4442/30/7 del 26/7/1996), ha ribadito l'onere sancito dall'art. 28 della L.R.23/92 relativo alla presentazione dei rendiconti delle spese e/o dei costi sostenuti e rappresentato la conseguente impossibilità per l'Ufficio di procedere alle necessarie verifiche di documentazione;


PRESO ATTO anche in tale circostanza della mancata presentazione da parte dell'E.N.A.I.P. della documentazione contabile idonea e necessaria alla revisione ed approvazione delle spese sostenute in merito al corso autorizzato e sovvenzionato con D.G.R. 20/10/1992 n°8821;

CONSIDERATO che con raccomandata protocollo n° 3144/29/5 del 30 ottobre 1997 l'Ufficio V del Settore 29 dell'Assessorato Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro, con atto di diffida e messa in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2043 c. c., ha intimato all'E.N.A.I.P. di restituire entro 30 giorni dal presente atto la somma percepita di L. 56.490.000=, oltre agli interessi legali, poiché l'Ente, nonostante i molteplici e ripetuti solleciti, non aveva inviato nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, la documentazione idonea e necessaria alla approvazione del rendiconto delle spese sostenute in merito ai corsi sostenuti con la più volte citata D.G.R. del 20/10/1992 n°8821;

PRESO ATTO che nonostante siano decorsi i 30 giorni dalla data di notifica della citata nota non risulta che l'E.N.A.I.P. abbia ottemperato agli adempimenti più volte richiesti e sollecitati;

VISTA la Legge 127/97;

DELIBERA



di prendere atto che, per effetto del mancato adempimento dell'Ente l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) alla diffida comunicata in data 30 ottobre 1997, protocollo n° 3144/29/5, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 23 del 1992, la convenzione del 26/01/1993 deve considerarsi risolta di diritto in applicazione dell'art. 1454 c.c.;

di autorizzare l'Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro a promuovere un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per l'accertamento della intervenuta risoluzione ed il recupero della somma di Lit. 56.490.000= anticipata dalla Regione in esecuzione della convenzione stessa, oltre interessi di mora.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 L. n.127/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

